

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2774
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale
2024/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante «Modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)» a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 e gli «Indirizzi operativi» a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la d.g.r. n. 5517 del 2 agosto 2016 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994» che oltre ad approvare le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 definisce gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019 «L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Abrogazione della d.g.r. n. 6/36929 del 19 giugno 1998»;
- la d.g.r. n. 4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia», che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
- la d.g.r. n. 5523 del 16 novembre 2021 «Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021- n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- la d.g.r. n. 6587 del 30 giugno 2022 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della

diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29»;

- il decreto del dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;
- il decreto del dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie n. 9706 del 28 giugno 2023 «Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) sul territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 - Seconda annualità del PRIU «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25», la cui efficacia è stata prorogata in relazione all'andamento della situazione epidemiologica con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 13 giugno 2024 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana»;

Preso atto della sentenza non definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 482 del 20 febbraio 2024, secondo la quale l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai valichi montani sottoposti a tutela provvisoria e che gli stessi potranno subire variazioni in seguito alla decisione del TAR, successivamente alla seduta fissata per il 23 ottobre 2024;

Richiamati:

- il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata legge n. 157/1992;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)»;
- l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n.2 del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento del cinghiale (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 13 giugno 2024 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana»;
- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva uccelli selvatici» di seguito chiamata «Guida interpretativa»;
- il documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU» versione dicembre 2021, di seguito chiamato «Key Concepts»;
- il manuale pubblicato da ISPRA «Linee guida per la gestione degli ungulati - Cervidi e bovidi», manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati dalla Conferenza Stato-Regioni per le specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e Moriglione (*Aythya ferina*);

Rilevato che il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92, come modificato dall'art. 11 bis della legge n. 136/2023, dispone che

«Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo»;

Rilevato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che «in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte costituzionale, nell'art. 18 della legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

Dato atto, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

Preso atto di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

Ritenuto di regolamentare con la presente deliberazione l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 2 ottobre e il 30 novembre 2024, con l'integrazione di non più di due giornate settimanali di caccia per i territori interessati;

Dato atto quindi, che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- la presente deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, includente altresì le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un allegato «Disposizioni comuni» che si applica sull'intero territorio regionale a esclusione della Provincia di Sondrio e un allegato relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto da emanarsi a cura del dirigente regionale della U.O. competente, che può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreti con i quali i competenti dirigenti delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca dispongono;
- l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal decreto n. 9706/2023 sopra citato;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11

ottobre 2021, nella quale viene ritenuto legittimo che «la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro»;

Dato atto che deve escludersi che il termine di legge per la pubblicazione del calendario venatorio regionale, fissato dall'art. 18, comma 4 della l. 157/1992 alla data del 15 giugno di ogni anno, come confermato da costante giurisprudenza, abbia carattere perentorio, essendo lo stesso da qualificare come meramente ordinatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013, n. 1130; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 97);

Preso atto:

- del decreto della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, struttura natura e biodiversità, n. 10452 del 10 luglio 2024, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2024/2025 di Regione Lombardia;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato decreto relativo alla valutazione d'incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2024/2025 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

Atteso, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Dato atto che le consultazioni faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai dirigenti delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2024/25;

Preso atto che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2024/25, agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Dato atto che, con note inviate contestualmente al Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (di seguito CTFVN) e a ISPRA con pari prot. M1.2024.0031304 del 22 febbraio 2024, e pari prot. M1.2024.0041629 del 12 marzo 2024, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/25 relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

Preso atto della nota prot. n. 0138143 del 22 marzo 2024 (acquisita al prot. reg. M1.2024.0047804 del 25 marzo 2024), con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN e della nota prot. 0020383/2024 dell'11 aprile 2024 (acquisita al prot. reg. M1.2024.0057349 dell'11 aprile 2024) con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che «fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia» e a un allegato II «Possibilità di inserimento della Moretta Aythya fuligula nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia»;

Considerato che, nei due suddetti pareri, il CTFVN e ISPRA, relativamente ai contenuti pertinenti al presente atto, hanno espresso rispettivamente quanto segue:

CTFVN:

– «Parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Lombardia per le seguenti specie:

Allodola (Alauda arvensis)

Merlo (Turdus merula)

Colombaccio (Columba palumbus)

Fischione (Mareca penelope)

Mestolone (Spatula clypeata)

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

Marzaiola (*Spatula querquedula*)
Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
Moriglione (*Aythya ferina*)
Cornacchia nera (*Corvus corone*)
Cornacchia grigia (*Corvus c. cornix*)
Gazza (*Pica pica*)
Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
Tortora (*Streptopelia turtur*)
Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
lepre (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), minilepre (*Silvagus floridanus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della 157/92.
Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni Ispra le scelte relative al prelievo in selezione degli ungulati selvatici camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), cervo (*Cervus elaphus*), mufone (*Ovis montanus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), e cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva (braccata e giurata). Anche per quanto riguarda la coturnice (*Alectoris graeca*) il prelievo risulta in linea con le prescrizioni ISPR.

– Parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni: Presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) (30 gennaio vs 20 gennaio)

Falga (*Fulica atra*) (30 gennaio vs 20 gennaio)

Codone (*Anas acuta*) (30 gennaio vs 20 gennaio)

Canapiglia (*Mareca strepera*) (30 gennaio vs 20 gennaio)

Combattente (*Calidris pugnax*) (30 gennaio vs 20 gennaio)

Quaglia (*Coturnix coturnix*) (15 settembre vs 21 settembre)

Fagiano (*Phasianus colchicus*) (15 settembre vs 21 settembre)

Porciglione (*Rallus aquaticus*) (15 settembre vs 21 settembre)

In applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione;

Presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*) (30 gennaio vs 10 gennaio)

Tordo sassello (*Turdus iliacus*) (30 gennaio vs 10 gennaio)

Cesena (*Turdus pilaris*) (30 gennaio vs 10 gennaio)

Germano reale (*Anas platyrhynchos*) (30 gennaio vs 31 dicembre)

Alzavola (*Anas crecca*) (30 gennaio vs 10 gennaio)

Starna (*Perdix perdix*) (15 settembre vs 1° ottobre)

In applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inventario quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carniere per cacciatore giornaliero e stagionale.»

ISPR:

«Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, ad eccezione della provincia di Sondrio

1) Specie cacciabili

– Minilepre *Sylvilagus floridanus*: è un taxon alloctono per il territorio nazionale e, per tale motivo, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2024/25. Si ritiene, infatti, che il contenimento della minilepre in Lombardia debba essere perseguito esclusivamente con il piano di controllo regionale attualmente in atto.

– Starna *Perdix perdix*: dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/25.

2) Periodi, forme di caccia

– Indicazioni di carattere generale: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

Dal 22 gennaio 2025 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

– Fagiano *Phasianus colchicus*: l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

– Volpe *Vulpes vulpes*: la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 2 ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria.

– Attività cinofile: La possibilità di allenare i cani da caccia nei mesi primaverili ed estivi risulta in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. In questo periodo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi; ne consegue che l'attività di addestramento dei cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Si ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età.

Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2024/25

– Alzavola *Anas crecca*, beccaccino *Gallinago gallinago*, canapiglia *Mareca strepera*, codone *Anas acuta*, fischione *Mareca penelope*, falga *Fulica atra*, frullino *Lymnocyptes minimus*, gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, germano reale *Anas platyrhynchos*, marzaiola *Spatula querquedula*, mestolone *Spatula clypeata*, pavoncella *Vanellus vanellus*, porciglione *Rallus aquaticus*: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024 (...).

– Beccaccia *Scolopax rusticola*: dal momento che nella rendicontazione dei carniere effettuati nel corso della stagione venatoria 2022/2023 risultano abbattute diverse beccacce negli appostamenti fissi, nel calendario venatorio occorre ribadire che il prelievo di questa specie può essere effettuato solamente in caccia vagante e non da appostamento. Inoltre, per una corretta gestione di questo scolopacide si dovrebbe modificare il periodo di caccia indicato da codesta Amministrazione regionale. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024, come per la generalità delle specie cacciate in forma vagante e con l'ausilio del cane (...).

– Cesena *Turdus pilaris*, merlo *Turdus merula*, tordo bottaccio *Turdus philomelos* e tordo sassello *Turdus iliacus*: per una corretta gestione di questi turdidi si dovrebbe modificare il periodo di caccia previsto da codesta Amministrazione regionale. L'inizio del prelievo per tutte le specie non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024 (si vedano le considerazioni fatte a proposito dell'apertura generale della caccia programmata). Un'eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento (...).

– Colombaccio *Columba palumbus*: nei mesi di settembre e gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento.

– Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* e Lepre comune *Lepus europaeus*: per una corretta gestione venatoria di queste specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Nel caso della lepre, molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di set-

tembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carniere.

– Cornacchia grigia *Corvus cornix*, cornacchia nera *Corvus corone*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*: per i mesi di settembre e gennaio la caccia ai corvidi dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

– Pernice rossa *Alectoris rufa*: per questa specie l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024. Inoltre, la possibilità di esercitare la caccia alla pernice rossa va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, che permettano di ottenere la stima dell'incremento utile annuo; in caso di valori positivi, occorre vengano predisposti e attuati piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o loro porzioni. Diversamente, la scelta di gestire la specie attraverso la caccia programmata, stabilendo un limite massimo di carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non appare in grado di garantire la sostenibilità del prelievo. Infine, si ricorda che il prelievo della pernice rossa dovrebbe essere consentito esclusivamente nel settore meridionale della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie.

– Quaglia *Coturnix coturnix*: la stagione venatoria dovrebbe aprirsi il 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 31 ottobre 2024. A tale riguardo si segnala come la caccia esercitata in settembre interferirebbe con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, testimoniato anche dal trend dei carniere realizzati in Lombardia nel corso degli ultimi 21 anni, per la quaglia il prelievo dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo.

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/25 per il territorio di competenza regionale, con l'esclusione del territorio di Sondrio

– Ungulati poligastrici: i periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi». Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse (seguono tabelle descrittive).

– Cinghiale *Sus scrofa*: considerato che l'area di presenza della Peste Suina Africana (PSA) continua ad ampliarsi all'interno del territorio regionale, così come nelle regioni confinanti di Piemonte ed Emilia-Romagna, si raccomanda a codesta Amministrazione di limitare il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992.

A questo riguardo, in aree di presenza della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia arrivato ma non sia stato ancora rilevato, si raccomanda altresì di limitare tutte le forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari (caccia in braccata alla volpe e alla lepre) poiché il disturbo sulla specie cinghiale può causare un incremento, anche rilevante, della mobilità di questi animali. Tale situazione può incrementare in maniera non trascurabile il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, in particolare nel caso in cui si feriscano dei cinghiali infetti, o se il recupero degli animali non venga effettuato adottando le misure di biosicurezza.

In merito alla caccia di selezione del cinghiale, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel «Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028» (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i «Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)».

– Fagiano di monte *Tetrao tetrix* e coturnice *Alectoris graeca*: si richiama la necessità che il prelievo venatorio nei confronti di queste specie venga subordinato all'attuazione delle misure contenute nei rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tali piani; in particolare si evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione.

Altri temi di rilevanza conservazionistica e gestionale

– Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice: sulla base dell'entità dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio.

– Valichi montani: sulla base della sentenza non definitiva n. 482 del 20 febbraio 2024 emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia, codesta Amministrazione è tenuta a vietare l'attività venatoria in corrispondenza dei 42 valichi montani individuati nello «Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia» redatto dall'Università degli Studi dell'Insubria e dall'ERSAF, nelle more che ISPRA realizzi un'istruttoria volta a stabilire quali valichi debbano essere protetti. In relazione a ciò, si ritiene opportuno che nell'ambito delle disposizioni integrative previste per gli ambiti provinciali vengano elencati i valichi attualmente identificati, con la specificazione che tali elenchi potranno subire modifiche al completamento del lavoro istruttorio compiuto dallo scrivente Istituto.

– Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo: anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR (2023)2187, si ritiene opportuno che nel testo del calendario venatorio e/o nelle disposizioni integrative valide per i diversi ambiti provinciali venga richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, introdotto dal regolamento UE 2021/57 della Commissione.

Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, si consiglia di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA), che potrebbero prendere l'avvio a partire dalla stagione venatoria 2024/25.

Le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 45 aquile e avvoltoi rinvenuti morti o debilitati sul territorio Lombardia e sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nell'ambito di una ricerca promossa da ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio e Provincia di Sondrio, 31 (68,9%) sono risultati contaminati. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. A questo riguardo sono significativa le molte esperienze maturate non solo in Italia, ma anche nel contesto regionale; tra queste ultime, spicca quella del Parco Nazionale dello Stelvio che ha previsto l'utilizzo esclusivo di munizionamento privo di piombo per il controllo del cervo sia nei settori trentino e altoatesino, sia in quello gestito da codesta Regione.

Per tali motivi, si ritiene che, a partire dalla prossima stagione venatoria, vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale «Il peso del piombo», tenutosi a Bergamo il 2.12.2023⁴⁴. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso del piombo per la caccia agli

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

ungulati all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/2026, a tutto il territorio regionale. ALLEGATO I

Specie da proteggere nel corso della stagione venatoria 2024/2025

- Minilepre *Sylvilagus floridanus*: l'inserimento tra le specie cacciabili della minilepre, taxon alloctono per il territorio nazionale, potrebbe incoraggiare il rilascio di individui in natura a scopo di ripopolamento venatorio. Questa pratica andrebbe impedita per ottemperare a quanto previsto dal DPR 357/1997 (e successive modificazioni) e dalla legge 116/2014. In particolare, l'art. 285, comma 12, di tale legge, apportando una modifica all'art. 2 della legge 157/1992, ha introdotto un obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti. APPROFONDIMENTI TECNICI SU ALCUNI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILIEVO

Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.

Giornate di caccia aggiuntive per l'avifauna migratrice

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/1992, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la «deroga» di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre, e il possibile impatto in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, è necessario analizzare i dati relativi all'entità dei prelievi complessivi effettuati durante le precedenti stagioni venatorie, per ciascuna specie, suddivisi per decadi e relativi sia all'intera stagione venatoria sia alle sole giornate aggiuntive.

I dati di carne forniti da codesta Amministrazione mostrano come in provincia di Bergamo e di Brescia la pressione venatoria nei confronti dei turdidi sia particolarmente elevata. Tale circostanza fa ritenere che la concessione di giornate aggiuntive possa comportare ripercussioni negative sulle popolazioni oggetto di prelievo; particolare attenzione va prestata soprattutto nel caso del tordo sassello, considerato il cattivo stato di conser-

vazione di questa specie e la responsabilità che i Paesi europei hanno per garantirne la conservazione.

Superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia
Su incarico della Commissione Europea, l'Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha effettuato una dettagliata istruttoria tecnica sul tema del piombo nelle munizioni da caccia, nel corso della quale ha analizzato l'ampia letteratura scientifica disponibile e ha approfondito i diversi aspetti connessi all'introduzione di un eventuale bando: dalle ricadute positive sulla salute degli animali e dell'uomo all'entità dei benefici economici, dall'impatto sull'industria e sul mondo della caccia alla diffusione di prodotti a base di materiali alternativi al piombo. Al termine di questa istruttoria, nel corso della quale sono stati coinvolti esperti, produttori di munizioni e stakeholder, ECHA ha prodotto un esauriente dossier tecnico in cui sono stati illustrati in dettaglio gli effetti di questo metallo tossico sulla fauna selvatica, sull'ambiente e sulla salute umana e sono state fornite soluzioni per superare tali problematiche. In particolare, i principali effetti negativi evidenziati da ECHA dovuti all'uso del piombo nelle munizioni da caccia sul territorio dell'Unione Europea possono essere così riassunti:

- emissione di piombo contenuto nelle cartucce: 14.000 tonnellate/anno

- emissione di piombo contenuto nei proiettili: 122 tonnellate/anno

- numero di uccelli avvelenati in forma letale per ingestione primaria: 1,3 milioni/anno

- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione primaria: 135 milioni/anno

- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione secondaria: 14 milioni/anno

- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >0.06 punti: 70.000/anno

- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >1 punto: 4.400/anno.

Per superare queste problematiche, ECHA ha proposto un bando all'uso del piombo che renda obbligatorio l'impiego di munizioni alternative. Ciò, secondo ECHA, comporterebbe un aggravio economico per i cacciatori europei compreso tra lo 0 e il 1,3% del costo per l'acquisto delle munizioni al piombo. La tempistica indicata da ECHA per l'introduzione del bando prevede 18 mesi per i proiettili utilizzati per il tiro con fucili a canna rigata e 5 anni per le cartucce utilizzate per i fucili a canna liscia.

Il forte impatto del piombo delle munizioni sugli uccelli rapaci è stato accertato anche in Italia nel corso di uno studio al quale ISPRA ha preso parte. Su un campione di 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in Francia, Svizzera, Austria e Italia, il 44% è risultato contaminato dal piombo, mentre il 26% presentava valori di piombo tali da indicare un'intossicazione acuta.

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle risultanze dell'istruttoria svolta da ECHA, lo scrivente Istituto è del parere che l'attività venatoria praticata con munizioni contenenti piombo non sia sostenibile, in quanto determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie protette ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. È necessario, pertanto, che le Amministrazioni competenti in materia di caccia si attivino al più presto per sensibilizzare i cacciatori e per prevedere il superamento del piombo in tempi brevi e certi, seguendo le indicazioni fornite da ECHA.

A questo riguardo si ritiene di evidenziare che gli stessi cacciatori risultano particolarmente penalizzati dall'uso di questo metallo, sia perché essi e le loro famiglie sono forti consumatori di carni di selvaggina (e quindi sono maggiormente esposti ai rischi sanitari legati all'ingestione del piombo), sia perché un numero elevato di animali cacciabili muore per gli effetti del saturnismo, riducendo quindi le possibilità di carne.

Influenza aviaria

I ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali, tra i quali la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici. Nel calendario venatorio regionale potrebbe pertanto essere opportuno richiamare tali disposizioni e dettare alcune norme di comportamento da redigersi in collaborazione con le competenti Autorità sanitarie regionali al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e, al tempo stesso, evitare la diffusione di allarmismi non motivati. Resta intesa la necessità di garantire che le prescrizioni siano costantemente aggiornate in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione.

Peste suina africana (PSA)

Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA espandersi sul territorio italiano e in particolare su quello lombardo, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:

- 1) intensificare la ricerca attiva delle carcasse, ricorrendo anche a *detection dog* abilitati;
- 2) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale o predazione) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Corpo forestale provinciale, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). La segnalazione va fatta anche in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi possibile una diagnosi di laboratorio;
- 3) diffondere avvisi, in particolare nelle aree turistiche, affinché l'obbligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali sia noto al pubblico.

Piani di gestione nazionali per gli Uccelli

I piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice, fagiano di monte, allodola, tortora selvatica, e moriglione prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie target. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione.

Valutazione degli impatti della caccia sulla rete Natura 2000
L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si suggerisce di considerare l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.»

Dato atto che l'allegato 1 «Relazione tecnico-scientifica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecnico-scientifiche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

Ritenuto di evidenziare che le scelte regionali trovano fondamento anche nell'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

Tenuto conto che, così come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011; TAR Marche, Sez. I, n. 75/2022; TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15 febbraio 2023; Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5 dicembre 2022 n. 5685 e 13 dicembre 2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31 gennaio 2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20 ottobre 2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10 gennaio 2013 n. 8), le decisioni di merito competono alle Regioni e il parere di ISPRA costituisce un supporto di natura prettamente tecnica alle decisioni e deve essere calato nella specifica realtà territoriale, ambientale e faunistica;

Rilevato che il sopra citato parere dell'ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Lombardia, differenziata fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, ciascuno dei quali con proprie problematiche gestionali e faunistiche peculiari per l'organizzazione del prelievo venatorio;

Rilevato altresì che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che «le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria»;

Stabilito che le indicazioni di ISPRA e del CTFVN di cui ai rispettivi pareri sopra citati, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2024/25 da adottare successivamente, individuati come precede nel presente atto e che, pertanto, non debbano citarsi nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9 della l.r. 26/93 sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/25 oggetto della presente deliberazione, come da verbale agli atti della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

Preso atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2024/25, è stato manifestato dalla struttura AFCP Bergamo e dal Servizio AFCP Monza e Città metropolitana di Milano e dalla struttura AFCP Brescia limitatamente alle specie Cornacchia grigia e Cornacchia nera;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2024/25, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio;

Ritenuto pertanto di prevedere che:

- con decreto del dirigente della U.O. competente, possa essere disposta l'adozione di misure riduttive della caccia a determinate specie, per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- i dirigenti delle strutture AFCP approvino, con proprio decreto, per il territorio di competenza:
 - le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020, nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al decreto n. 9706/2023 prorogato dall'OPGR n. 207/2024;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio 2025, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92, e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

Ritenuto inoltre di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2024/25 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della d.g.r. 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

i) è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo

«Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

3. di fare salvi i corrispettivi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica stanziale, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con d.g.r. n. 5517/2016, tranne quello relativo al Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie viene abrogato;

4. di richiamare il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale incendi boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&jsfBridgeRedirect=true;

5. di pubblicare esclusivamente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati da 1 a 9, sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>

Il segretario: Riccardo Perini